

N. 2483/2015 R.G.N.R.

N. 276/2016 R.G.Dib.

N. 697/2016 R.G. DEPOSITO SENTENZE

Data deposito sentenza 18 Novembre 2016

Data irrevocabilità _____

N. _____ R.ESEC.

N. _____ C. penale

Redatta scheda e foglio complementare il _____

Comunicata al Procuratore Generale il _____

Estratto sentenza alla Procura il _____



TRIBUNALE DI VERBANIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Raffaella ZAPPATINI

all'udienza del 21 Ottobre 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

F. B., nata a **M.** il **...**, residente in **O. S. G.**, via **S. Q.** nr. **...**;

LIBERA ASSENTE

assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo RUGA RIVA del Foro di Verbania.

IMPUTATA

*del reato di cui all'art. 17 comma 1 lett. A) in relazione all'art. 55 comma III D.L.vo 81/2008 per non aver, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione / datore di lavoro dell'azienda "S. ..." Con sede legale in **O. S. G.**, via **...** **M.** nr. 10, valutato tutti i rischi per la sicurezza e la salute in base alle indicazioni previste dall'art. 29 comma V D.L.vo 81/2008.*

In particolare, all'atto del sopralluogo, il rappresentante del servizio di prevenzione protezione ha consegnato all'organo di vigilanza un documento datato 6/XI/1995 redatto



ancora ai sensi dell'art. 4 D.L.vo 626/94. Dal Novembre 1995, dopo l'entrata in vigore del decreto n. 626, il datore non ha mai proceduto ad una rielaborazione/aggiornamento della valutazione dei rischi nemmeno con l'entrata in vigore il 15/V/2008 del D.L.vo 81/2008. Accertato in O. S. G. c/o il "Ristorante " " il 14 Aprile 2015.

Conclusioni delle parti:

pubblico ministero: assoluzione perché il fatto non sussiste con formula dubitativa;

difensore dell'imputato : assoluzione perché il fatto non sussiste.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso in data 17 Febbraio 2016 e ritualmente notificato, B. F. veniva tratta dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui al superiore capo di imputazione.

All'udienza del 21 Ottobre 2016, previa ordinanza ammissiva delle prove orali e documentali offerte dalle parti, si dava corso all'istruttoria dibattimentale, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, il processo veniva definito con sentenza assolutoria.

Ed invero, gli elementi acquisiti al dibattimento non hanno fornito dimostrazione della sussistenza del reato, così come contemplato in imputazione.

Il teste M. B., all'epoca dei fatti in servizio presso lo S. di O., riferiva di un sopralluogo effettuato il 14 Aprile 2015 presso il Ristorante " Di O. S. G., conseguente al verificarsi di un infortunio sul lavoro.

Riferiva che, in tale contesto, venivano riscontrate le violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro meglio descritte nel verbale di ispezione e prescrizione nr. 58/15/0 del 28 Aprile 2015, acquisito agli atti del dibattimento.

Il verbale *de quo* veniva notificato a mani di D. N., come risulta dalla relata di notifica.

Queste prescrizioni venivano regolarmente adempiute, ad eccezione di quella di cui al punto I, che veniva adempiuta oltre il termine impartito.

Con la prescrizione di cui al punto I, in ragione dell'accertamento della esistenza di un documento di una valutazione dei rischi datato 6 Novembre 1995, mai aggiornato né adeguato ai dettami del D.L.vo 81/2008, si imponeva al datore di lavoro, di produrre, entro 30 giorni, un "documento di valutazione di tutti i rischi coerente con le previsioni normative il cui contenuto minimo deve soddisfare quanto indicato nel documento approvato in data 16 Maggio 2012 come disposto dal decreto ministeriale approvato in data 16-5-2012 come disposto dal decreto Interministeriale del 30-11-2012".

Riferiva il B. che, a fronte di questa prescrizione, veniva elaborato un DVR ritenuto nuovamente non idoneo in relazione alla mancata etichettatura dei prodotti chimici.



Precisava che tale prescrizione non era stata impartita in sede di verbale di violazione e prescrizione del 28 Aprile 2015, né era stata formalmente avanzata conforme richiesta di adeguamento, in quanto l'indicazione era stata fornita al consulente della società allorché questi, nel Settembre 2014 aveva consegnato il nuovo DVR valutato, ancora, non idoneo.

Sul punto, veniva sentito il teste A. [REDACTED] C. [REDACTED], ingegnere specializzato nel settore della sicurezza sul lavoro, incaricato dalla società S. [REDACTED] C. [REDACTED], nelle persone di D. [REDACTED] e V. [REDACTED] M. [REDACTED], di redigere il nuovo DVR.

Il teste precisava che il B. [REDACTED], dopo una prima stesura del DVR trasmessa allo S. [REDACTED] il 28 Maggio 2015, richiedeva, verbalmente e senza nulla notificare a B. [REDACTED] F. [REDACTED], di integrare il documento in relazione alla valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, in ragione del modificato quadro normativo.

Fornite le indicazioni richieste, in data 21 Settembre 2015, A. [REDACTED] C. [REDACTED] depositava nuovo DVR, aggiornato con la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici.

Risulta documentalmente la trasmissione tramite pec del primo DVR in data 28 Maggio 2015, il cui invio è stato confermato in aula da L. [REDACTED] S. [REDACTED] I. [REDACTED], contabile e addetta alla corrispondenza per la S. [REDACTED] S.r.l., nonché la consegna del DVR integrato in data 21 Settembre 2015, come da timbro di pervenuto dello S. [REDACTED].

In data 10 Agosto 2015 lo S. [REDACTED] L. [REDACTED] comunicava alla Procura della Repubblica in sede il *non adempimento* della prescrizione di cui al punto I del verbale del 28 Aprile 2015 e in data 19 Ottobre 2015 l'*adempimento tardivo* delle stesse.

Ciò posto, si osserva, in primo luogo, che il verbale di violazione e prescrizione del 28 Aprile 2014 è stato notificato a persona diversa dal datore di lavoro, identificato nell'odierna imputata B. [REDACTED] F. [REDACTED].

Ad ogni buon conto, in data 28 Maggio 2015, e quindi entro il termine impartito di trenta giorni, la S. [REDACTED] S.r.l. ha trasmesso in formato elettronico via pec il DVR. A tale trasmissione non è seguita alcuna nuova contestazione o prescrizione.

I profili di inadeguatezza relativi alla valutazione del rischio chimico sono stati manifestati solo verbalmente all'Ing. A. [REDACTED] C. [REDACTED].

A detta dello stesso, le contestazioni avrebbero avuto ad oggetto la mancata modifica della etichettatura dei detergenti utilizzati per la pulizia dei fornelli.

Secondo quanto riferito dalla teste T. [REDACTED] R. [REDACTED], addetta di sala e alle pulizie nel Ristorante gestito dalla S. [REDACTED] S.r.l., nel maggio/giugno 2015 i prodotti utilizzati per le pulizie erano stoccati nei locali della società.

Tanto premesso, se dirimenti, ai fini della decisione circa la penale responsabilità di B. [REDACTED] F. [REDACTED], sono l'omessa notifica alla stessa del verbale di violazione e prescrizione del 28 Aprile 2015 e la mancata formalizzazione delle ulteriori violazioni o prescrizioni solo verbalmente poste dallo S. [REDACTED] a giustificazione della ritenuta inidoneità del DVR trasmesso via pec il 28 Maggio 2015, si osserva che, in ogni caso, alcun rilievo può essere mosso alla S. [REDACTED] S.r.l. in relazione alla etichettatura



dei detersivi in essa presenti, cui sarebbe stata connessa (il condizionale è d'obbligo, non disponendo il giudice di alcun atto formale di contestazione) la ritenuta inidoneità, da parte dello S. [REDACTED], della valutazione del rischio chimico.

La disciplina, sul punto, si rinvia nel Regolamento CE nr. 1272/2008 - CLP - relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

Secondo la Circolare del Ministero della salute 25 Maggio 2015 nr. 0018101, avente ad oggetto "applicazione della deroga di due anni per l'adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1 Giugno 2015 ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1272/2008", l'obbligo di rietichettatura e reimballaggio non varrà fino al 1 Giugno 2017.

Nessun rilievo avrebbe potuto, quindi essere mosso alla S. [REDACTED] in tal senso.

Per tutti i profili sopra esposti, B. [REDACTED] F. [REDACTED] deve essere mandata assolta per insussistenza del fatto a lei contestato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

ASSOLVE

l'imputata dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 464 comma V c.p.p.;

REVOCA

il decreto penale nr. 1048/15, emesso dal Gip di Verbania il 9 Dicembre 2015.

Motivi in giorni 30.

Così deciso in VERBANIA il 21 Ottobre 2016

Motivi in data 18 Novembre 2016

DEPOSITATA IL 18/11/16

Il Cancelliere
Giovanni Mencarelli

IL GIUDICE
dott. Raffaella ZAPPATINI